

Regione Liguria

Delibera Giunta Regionale 08.07.2004, N. 735

Sospensione del rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n.283, che dispone che il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria;

Visti gli articoli 37 e seguenti del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 che regolano le modalità di rilascio e le caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria anzidetto;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fin dalla risoluzione 785/1982, ha riconosciuto che le modalità con cui il libretto sanitario di che trattasi viene rilasciato sono di evidente inefficacia in termini di prevenzione, in quanto, tra l'altro, gli accertamenti sanitari condotti sul personale che manipola alimenti non sono efficaci nel prevenire la diffusione delle malattie di origine alimentare mentre l'aggiornamento e la formazione sulla corretta applicazione delle tecnologie per la sicurezza sono da considerarsi l'approccio preventivo più corretto, insieme con l'implementazione di procedure di autocontrollo adeguate;

Considerato che il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, che prevede l'applicazione delle procedure di sicurezza su cui è basato il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), pone in capo al responsabile delle industrie alimentari l'obbligo di formazione degli addetti in materia di corrette prassi igieniche e di igiene personale;

Considerato che successivi provvedimenti normativi hanno abolito l'obbligo delle vaccinazioni e di ogni eventuale accertamento diagnostico (Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 32) e Legge 14 ottobre 1999, n. 362 (art. 10) e l'obbligo del libretto sanitario per il personale saltuariamente impiegato in fiere e sagre (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 92, punto 14);

Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 10 maggio 2002, si è inteso semplificare le procedure per il rilascio e il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria, disponendo che :

- gli accertamenti sanitari – nei confronti di coloro che richiedono il rilascio o il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria - siano effettuati solo in base alla valutazione ed al giudizio del medico qualora il quadro clinico rilevato durante la visita medica suddetta sia tale da ritenerli necessari a stabilire che i richiedenti stessi non siano affetti da una malattia infettiva contagiosa o comunque trasmissibile agli altri, ovvero portatori di agenti patogeni;
- che le Aziende UU.SS.LL. debbano promuovere un programma di informazione all'utenza nella suindicata materia e un programma di sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti;

Atteso che alcune Regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, hanno disciplinato con appositi provvedimenti legislativi la materia dei libretti di idoneità sanitaria e che ad esito di giudizi di legittimità costituzionale promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale – con sentenza 1 giugno 2004 n. 162 - ha dichiarato inammissibili le relative questioni di legittimità costituzionale e ha, pertanto, mantenuto nell'ordinamento giuridico i provvedimenti regionali approvati nella materia;

Considerato che la Giunta Regionale proporrà al Consiglio Regionale l'approvazione di apposito Regolamento regionale in materia di igiene e sanità della produzione, della preparazione, del confezionamento e del deposito di sostanze alimentari e degli esercizi di vendita e di somministrazione, nonché del personale ivi addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto;

Tenuto conto che con il proponendo Regolamento si intende disciplinare il superamento dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, nell'ambito della revisione di alcune modalità regolamentari inerenti le attività disciplinate dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, nel rispetto delle condizioni proposte al riguardo quale misura sostitutiva;

Tenuto conto che in data 22 giugno 2004 le rappresentanze delle categorie produttive e delle Aziende UU.SS.LL., in apposita riunione convocata dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali, hanno convenuto di approfondire la tematica del Regolamento anzidetto, nell'ambito di un tavolo di lavoro comune;

Per tutto quanto premesso,

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Ing. Roberto Levaggi,

DELIBERA

1. Di sospendere fino al 30 giugno 2005, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Regolamento Regionale citato in premessa, le procedure di rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283;
2. Di dare atto che le Aziende UU.SS.LL. sono comunque tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria qualora l'interessato ne faccia richiesta.

Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero